

## STATUTO

### **Art. 1. Denominazione**

E' costituita l'associazione, operante per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE FOGUNI BURKINA FASO ONLUS"

### **Art. 2. Sede**

**L'Associazione ha sede in Quart (AO) village Valmayeur, 3, cap.11020.**

### **Art. 3. Scopo dell'associazione**

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla normativa prevista dal C.C. vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione opera nel settore della beneficenza, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. In particolare, l'associazione ha per scopo reperire donazioni in denaro o natura da impiegare a favore delle popolazioni rurali del Burkina Faso, in Africa.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività in settori diversi da quelli indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

E' fatto obbligo dell'uso dell'acronimo Onlus nella denominazione dell'associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Art. 4. Attività dell'associazione**

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento della finalità di solidarietà sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse ai suoi scopi e strumentali, per il raggiungimento delle finalità associative:

- 1) alleviare le condizioni di indigenza delle popolazioni rurali del Burkina Faso, con particolare riguardo ai problemi di donne e bambini;
- 2) raccogliere donazioni in denaro e in natura di generi di prima necessità (abbigliamento, alimenti, ecc.), oltre a promuovere "il sostegno a distanza" di bambini, anche finalizzato alla scolarizzazione;
- 3) attraverso i fondi raccolti, contribuire alla costruzione di scuole nei villaggi oppure al miglioramento delle strutture scolastiche esistenti e promuovere la formazione extra scolastica di giovani e donne;
- 4) sostenere la promozione di piccoli progetti nei villaggi per favorire lo sviluppo di attività economiche che abbiano ricaduta economica sulla collettività o sull'autonomia delle persone;
- 5) favorire l'utilizzo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole ecc...) e contribuire al miglioramento delle tecniche agricole e di pastorizia;
- 6) organizzare e promuovere raccolte di fondi per sostenere i progetti dell'associazione e compiere attività di beneficenza, anche tramite l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, convegni, conferenze, mostre, seminari di studio e altre iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sui gravi problemi socio economici delle popolazioni rurali africane;
- 7) sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, trust, vincoli, accordi, contratti con istituzioni pubbliche o soggetti privati e ricevere donazioni o contributi da enti pubblici e privati, oltre a partecipare a bandi delle risorse pubbliche o private ;
- 8) promuovere accordi o collaborazioni con altre onlus, associazioni o altri enti che abbiano i medesimi scopi e finalità;
- 9) svolgere attività correlate e strumentali, comunque connesse agli scopi di solidarietà sociale, che costituiscano il naturale completamento dell'attività dell'associazione.

### **Art. 5. Durata**

**La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;**

### **Art. 6. Soci**

Chiunque condivida gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Il consiglio direttivo ha 20 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.

I soci dell'associazione si distinguono in tre categorie:

Soci fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione.

I soci ordinari sono coloro che richiedono l'adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.

I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale.

Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.

Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal consiglio direttivo.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) decesso;
- 3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- 4) per il mancato sostegno all'associazione o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. È fatta comunque salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

#### **Art. 7 Diritti e doveri degli associati**

I soci hanno diritto:

di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;

partecipare alla vita associativa e alle attività sociali con particolare riferimento a missioni, riunioni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione ed aggiornamento eventualmente organizzate dalla Associazione o da altre organizzazioni appoggiate da essa;

ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa (per e-mail);

contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell'Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) di versare le quote sociali e gli eventuali contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo;
- 4) di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- 5) agire con eccellenza per il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- 6) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti

### Art. 8 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

### Art. 9 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può effettuarsi anche con e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del consiglio direttivo, del presidente, dei revisori dei conti;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal consiglio direttivo;

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'assemblea dei soci.

### Art. 10 Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- d) eleggere al proprio interno il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- f) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

- g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l) determinare e deliberare il rimborso delle spese sostenute da parte del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'associazione, e per ultimo il rimborso spese, per i soci;
- m) determinare e deliberare i contributi di natura forfetaria, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria;
- n) determinare annualmente l'importo delle quote associative.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

#### **Art. 11 Il Presidente**

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizi, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

#### **Art. 12 Durata delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali hanno una durata quadriennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

#### **Art. 13 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci
- b) eventuali contributi volontari dei terzi;
- c) contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi da organismi internazionali;
- e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
- h) entrate derivanti da attività connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

#### **Art. 14 Il Patrimonio**

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

#### **Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 16 Raccolta pubblica di fondi**

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

**Art. 17 Rendiconto economico-finanziario**

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato a favore di bisognosi. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

**Art. 18 Intramissibilità della quota associativa**

La quota o contributo associativo è intramissibile e non rivalutabile.

**Art. 19 Scioglimento**

L'associazione si scioglie per il decorso del termine, per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Nei casi di scioglimento l'eventuale residuo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20 Completezza dello Statuto**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n 460.

Quart, li 16 marzo 2011

I soci fondatori: Luciana CERISEY, Domenico MARTINO, Eric LENZI, Tatiana PIOVANO, Luca BRINGHEN, Sara GAMBA,

Milena ZINETTI, Fabrizio IERACE, Ornella VARAMO, Dominic ZITO, Cristiana MARIN, Miranda MONTANARO